

Fatto e diritto

1. M.E. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 5 novembre 2001, con la quale il Giudice di Pace di Vicenza ha respinto l'opposizione da lui proposta avverso il verbale di contravvenzione nei suoi confronti elevato dalla Polstrada "per circolazione alla guida di autoveicolo munito di autorizzazione M.C.T.C. per l'esercitazione, senza avere al fianco una persona in funzione di istruttore", in violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 122. L'amministrazione intimata non si è costituita.

2. Con i quattro mezzi, in cui si articola l'odierna impugnazione, il ricorrente, rispettivamente, denuncia:

- a) violazione degli artt. 121, 122, 135, 136 C.d.S. e della L. n. 149 del 1952 di ratifica del Trattato di Ginevra sui trasporti automobilistici, in cui sarebbe incorso il Giudice a quo nell'escludere che il possesso, da parte di esso E., sia di patente internazionale che di patente rilasciata del Regno di Marocco, costituiscono titoli di per se abilitativi alla guida (avendo quindi egli solo a mero scopo cautelativo attivato pratica di conversione della patente del suo paese d'origine, che si era visto rifiutare, ma solo per motivi formali in ragione della incompletezza dei dati anagrafici riportati su quel documento);
- b) vizi di motivazione, relativi alla parte in cui il decidente parrebbe aver fatto riferimento alla esistenza di motivi anche sostanziali, nella specie ostativi alla conversione della patente estera;
- c) nullità della sentenza e del procedimento a quo, per la "singolarissima serie di rinvii disposti dal giudice di prime cure in violazione del principio di concentrazione delle attività processuali", anche per il profilo di una disposta rimessione della causa in istruttoria dopo la fissazione della udienza di discussione;
- d) violazione dell'art. 91 c.p.c. e norme collegate quanto alla rifusione delle spese disposte, a suo carico, nei confronti della Prefettura, pur costituitasi in giudizio solo a mezzo di suo funzionario e non con ministero difensore.

3. Va esaminata preliminarmente, per il suo carattere pregiudiziale, la doglianza (di cui al terzo motivo) per asserita nullità del procedimento e della sentenza impugnata.

Della quale va però rilevato l'inammissibilità per difetto di interesse, non avendo il ricorrente neppure adombrato quale ostacolo al suo diritto di difesa sia derivato dalla denunciata eccedenza dei rinvii disposti in corso di causa, nè indicato alcun profilo di incidenza, sulla decisione e a lui sfavorevole, di eventuali dati processuali irritualmente, in tesi, acquisiti.

4. A sua volta infondato è il primo motivo del ricorso.

Ed invero sia per la disciplina della invocata (ed, a torto, ritenuta violata) Convenzione di Ginevra, sia per quella dei successivi TT.UU. C.d.S., che sostanzialmente l'hanno recepita, la facoltà, per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato estero, di guidare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido quel documento, è riconosciuta solo ai conducenti stranieri o cittadini che siano residenti all'estero e non anche, quindi, a quelli residenti in Italia, come il ricorrente, per i quali (come in modo sostanzialmente corretto presupposto dal G. di P.) vige l'obbligo di munirsi di titolo rilasciato dall'autorità italiana (cfr. Cass. nn. 10731/97, 5259/77, 2285/62).

Mentre, quanto alla patente dello Stato di provenienza, correttamente il giudice a quo non ne ha tenuto conto, per la medesima ragione per la quale - a quanto riferito dallo stesso opponente - era stata denegata la chiesta sua conversione; e cioè per la mancata indicazione, in essa, della data di nascita del titolare. La quale comportava la non attribuibilità di quel documento all' E., per carenza, appunto, di requisiti formali.

5. Inammissibile è poi la censura di cui al secondo motivo sia per il suo carattere virtuale che per l'evidente non decisività della affermazione cui si rivolge.

6. Va accolta, invece, l'ultima doglianza relativa alle spese di giudizio di primo grado liquidate equitativamente dal G. di P. (in Euro 300,00) in favore della Prefettura ivi costituitasi a mezzo di funzionario delegato.

Come, infatti, da questa Corte già reiteratamente precisato "ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi, appunto, di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4) non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate (il che non è avvenuto nella specie) in apposita nota (cfr. nn. 8678/93; 9365/97; 6898/98).

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, senza rinvio, limitatamente alla sola riferita statuizione sulle spese.

8. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il secondo e terzo motivo del ricorso, ne rigetta il primo e, in accoglimento del residuo suo quarto mezzo, cassa sul punto, senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la Prefettura alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2007